

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5. Mancato accoglimento della domanda di parità presentata dell'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia di Rovereto "Asilo Colle Fiorito", disciplinato dalla Legge Provinciale 21 marzo 1977, n.13.

Det. n. 47 del 21/06/2016

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5. Mancato accoglimento della domanda di parità presentata dell'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia di Rovereto "Asilo Colle Fiorito", disciplinato dalla Legge Provinciale 21 marzo 1977, n.13.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2016-S167-00062

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 47/2016-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 47 DI DATA 21 Giugno 2016

O G G E T T O:

Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5. Mancato accoglimento della domanda di parità presentata dell'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia di Rovereto "Asilo Colle Fiorito", disciplinato dalla Legge Provinciale 21 marzo 1977, n.13.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda di riconoscimento della parità scolastica dell'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia di Rovereto "Asilo Colle Fiorito" di data 30 dicembre 2015, inviata con raccomandata n. 14986891692-2 di data 31.12.2015 e acquisita al protocollo provinciale con n. 6184 in data 8 gennaio 2016.

Vista la legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2005, articolo 30, recante "Disposizioni per il riconoscimento della parità scolastica e formativa", il quale definisce i requisiti per il riconoscimento della parità.

Visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg che approva, tra l'altro, il regolamento di attuazione concernente le disposizioni provinciali in materia di parità scolastica ed il relativo riconoscimento.

Considerato che la richiesta di parità riguarda la scuola dell'infanzia, in coerenza con l'esperienza educativa maturata dal soggetto richiedente.

Considerato che nell'ordinamento provinciale i servizi scuola dell'infanzia sono disciplinati dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n.13 e relative disposizioni di attuazione.

Rilevato che l'articolo 77 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2005, consente di erogare contributi in conto gestione per i servizi di scuola dell'infanzia erogati da soggetti ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associati alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, in possesso dei requisiti ivi previsti nonché da quelli dell'articolo 76, comma 4.

Rilevato che l'ordinamento provinciale in materia di parità scolastica risulta centrato sul servizio scolastico di istruzione a partire dalla scuola primaria ed in particolare prevede specificatamente il collegamento strumenti e modalità organizzative tipicamente scolastici e non previsti dall'ordinamento provinciale in materia di servizi educativi di scuola dell'infanzia, quali sono:

i piani di studio;
il progetto d'Istituto;
il dirigente scolastico;
gli organi collegiali di governo.

Si deve, pertanto, ritenere che il servizio di scuola dell'infanzia ha nell'ordinamento provinciale, disciplinato unicamente dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n.13 e che la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2005, n. 5, preveda unicamente la possibilità di riconoscere contributi per servizi educativi erogati da soggetti titolati ad operare secondo l'indirizzo pedagogico-metodologico steineriano.

Sulla scorta di quanto premesso non ricorrono le condizioni normative per il riconoscimento della parità scolastica secondo la domanda presentata dall'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia di Rovereto "Asilo Colle Fiorito".

Tutto quanto sopra valutato, il Dirigente

D E T E R M I N A

il mancato accoglimento della domanda di parità presentata dell'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia di Rovereto "Asilo Colle Fiorito" di data 30 dicembre 2015 inviata con raccomandata n. 14986891692-2 di data 31.12.2015, acquisita al protocollo provinciale con n. 6184 in data 8 gennaio 2016.

SDA

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato